

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3204

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2004

—————

Misure per il contenimento dell’inflazione attraverso accordi
interprofessionali di filiera

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia vive una situazione molto difficile e delicata, relativa all'andamento dei prezzi al consumo dopo l'adozione dell'euro. Un'inflazione la cui misurazione è molto discussa. Sappiamo infatti che l'inflazione media misurata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) differisce dall'inflazione percepita, indiscutibilmente più alta di quella accertata. Intanto l'aumento dei prezzi equivale a minore potere d'acquisto, con una svalutazione automatica dei redditi.

Secondo l'ultimo rapporto Eurispes emerge che il potere d'acquisto dei ceti medi nel nostro Paese è diminuito del 20 per cento nell'ultimo anno. Oltre agli impiegati (-19,7 per cento), la perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni colpisce anche operai (-16), dirigenti (-15,4) e quadri (-13,3). Gli effetti si vedono anche sui consumi, che si stanno progressivamente spostando, almeno per le fasce più povere, verso prodotti di sempre minore qualità.

Nel 2003, per il terzo anno consecutivo, l'inflazione ha superato nettamente la soglia del 2 per cento. Per contrastare tale fenomeno è necessario operare anche in sede di vigilanza. Il presente disegno di legge intende favorire le iniziative volte a favorire il monitoraggio, la verifica e la vigilanza sui prezzi al consumo. A tale fine l'articolo 1 del presente disegno di legge promuove

la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi.

In particolare si prevede un apposito fondo con una dotazione di 300 milioni di euro. Gli accordi, di durata non inferiore ad un anno, dovranno garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione, allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi.

Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i contenuti degli accordi e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

L'articolo 2 della proposta istituisce, presso le Prefetture, i comitati di monitoraggio prezzi, costituiti dai rappresentanti dei comuni, della provincia, della regione, delle Camere di commercio industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle categorie economiche e sociali. Compito dei comitati è riferire periodicamente gli esiti dell'attività espletata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle attività produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Gli accordi di cui alla presente legge, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

Art. 2.

(Vigilanza sui prezzi al consumo)

1. Al fine di promuovere e coordinare le iniziative volte a favorire il monitoraggio, la verifica e la vigilanza sui prezzi al consumo, senza alcun onere finanziario per lo

Stato, sono istituiti, presso le Prefetture, i comitati di monitoraggio prezzi, con il compito di riferire periodicamente gli esiti dell'attività espletata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle attività produttive.

2. Il comitato è insediato dal Prefetto ed è costituito dai rappresentanti dei comuni, della provincia, della regione, delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle categorie economiche e sociali.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.